

Visura storica senza valore di certificazione

8 E MEZZO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 03793040589

Numero REA: RM - 454167

Estremi di firma digitale

VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE

IMPRESA IN FASE DI AGGIORNAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03793040589
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 454167 il 12/03/1980

Denominazione: 8 E MEZZO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede: ROMA (RM) VIA CICERONE 49 CAP 00193

telefono: 0746/73386

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: 8EMEZOSRL@PEC.IT

Partita IVA: 01242791000

Costituita con atto del 25/01/1980 Data termine: 31/12/2050
Scadenza primo eserc. 31/12/1980 scadenza eserc. successivi: 31/10
Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVO
Notaio CAIMMI SERENA IN ROMA
Repertorio num. 000049

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:

- LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI COSTRUZIONE E DI RESTAURO EDILI, LA MANUTENZIONE E L'ORGANIZZAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E PER LE CONSULENZE TECNICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA; L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPECIALI; LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO, ALL'INGROSSO E AL MINUTO DI MATERIALI EDILI E LEGNAMI; L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO;
- L'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI MOBILIARI ED IMMOBILIARI CONNESSE ALLE ATTIVITA' PRINCIPALI, PARTECIPARE A RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, PRESTARE FIDEIUSSIONI A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA' E CONSORZI LA CUI ATTIVITA' SIA ANALOGA, AFFINE O CONNESSA ALLA PROPRIA, MA SEMPRE CHE NON NE RISULTI MODIFICATO L'OGGETTO SOCIALE E COMUNQUE COME ATTIVITA' NON PREVALENTE, MA ESCLUSIVAMENTE ACCESSORIA E STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO STESSO, NE' RIVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE IN MATERIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N.385.
PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUO OGGETTO, LA SOCIETA' POTRA' USUFRUIRE DI LEGGI AGEVOLATIVE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Altre forme amministrative previste:

AMMINISTRATORE UNICO

Numero minimo amministratori: 2

Numero massimo amministratori: 6

durata in carica: FINO ALLA REVOCA

data inizio carica: 15/12/1987

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto:

DA STATUTO:

ARTICOLO 18) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIET'.

GLI AMMINISTRATORI, IN PARTICOLARE, DELIBERANO SU TUTTI GLI ARGOMENTI ATTINENTI

M11B27R4050

ALLA GESTIONE DELLA SOCIET' CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE ALLA DECISIONE DEI SOCI.

IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PU' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMII TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ARTICOLO 2381 C.C.

NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2475, COMMA QUINTO C.C.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA.

IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE PER CONTO DELLA SOCIET', SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIET' MEDESIMA.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SONO I SOCI CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DEL PRESENTE STATUTO.

ARTICOLO 19) RAPPRESENTANZA

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET'.

IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER COMPIERE QUALSIASI ATTO SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE SONO REGOLATE DAGLI ARTICOLI DA 25 A 31 DELLO STATUTO SOCIALE

Clausole di recesso:

DA STATUTO: ARTICOLO 9) RECESSO

I SOCI HANNO DIRITTO DI RECEDERE DALLA SOCIET' SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 2473 DEL CODICE CIVILE E IN TUTTI GLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

QUALORA LA SOCIET' SIA SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2497 E SEGUENTI C.C., SPETTERA AI SOCI IL DIRITTO DI RECESSO NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ARTICOLO 2497 QUATER C.C.

I SOCI HANNO ALTRESI DIRITTO DI RECEDERE DALLA SOCIET', IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 2469, COMMA SECONDO C.C..

ESSENDO LA SOCIET' CONTRATTA A TEMPO INDETERMINATO, I SOCI HANNO DIRITTO DI RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO DANDO UN PREAVVISO DI ALMENO 6 (SEI) MESI.

IL SOCIO CHE INTENDE RECEDERE DALLA SOCIET' DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO MEDIANTE LETTERA INVIATA CON RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO.

LA RACCOMANDATA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE O, SE NON PREVISTA, DALLA TRASCRIZIONE NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI DELLA DECISIONE CHE LO LEGITTIMA, CON L'INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEL SOCIO RECEDENTE, DEL DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI AL PROCEDIMENTO.

SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO E' DIVERSO DA UNA DECISIONE, ESSO PU' ESSERE ESERCITATO NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA SUA CONOSCENZA DA PARTE DEL SOCIO.

IL RECESSO SI INTENDE ESERCITATO IL GIORNO IN CUI LA COMUNICAZIONE E' PERVENUTA ALLA SEDE DELLA SOCIET'.

IL RECESSO NON PU' ESSERE ESERCITATO E, SE GIU' ESERCITATO, E' PRIVO DI EFFICACIA SE, ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ESERCIZIO DEL RECESSO, LA SOCIET' REVOCA LA DELIBERA CHE LO LEGITTIMA OVVERO SE E' DELIBERATO LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIET'.

Clausole di esclusione:

DA STATUTO: ARTICOLO 10) ESCLUSIONE

NON SONO PREVISTE SPECIFICHE IPOTESI DI ESCLUSIONE DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA.

Clausole di prelazione:

DA STATUTO: ARTICOLO 7) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI:

CLAUSOLE DI PRELAZIONE

I TRASFERIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI SONO SOGGETTI ALLA SEGUENTE DISCIPLINA.

PER "PARTECIPAZIONE" (O "PARTECIPAZIONI") SI INTENDE LA PARTECIPAZIONE DI CAPITALE SPETTANTE A CIASCUN SOCIO OVVERO PARTE DI ESSA IN CASO DI TRASFERIMENTO PARZIALE E/O ANCHE I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE ALLA STESSA PERTINENTI.

NELLA DIZIONE "TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI" SI INTENDONO COMPRESI TUTTI I NEGOZI DI ALIENAZIONE, NELLA PI AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE E QUINDI, OLTRE ALLA VENDITA, A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I CONTRATTI DI PERMUTA, CONFERIMENTO, DAZIONE IN PAGAMENTO E DONAZIONE.

IN TUTTI I CASI IN CUI LA NATURA DEL NEGOZIO NON PREVEDA UN CORRISPETTIVO OVVERO IL CORRISPETTIVO SIA DIVERSO DAL DENARO, I SOCI ACQUISTERANNO LA PARTECIPAZIONE VERSANDO ALL'OFFERENTE LA SOMMA DETERMINATA DI COMUNE ACCORDO O, IN MANCANZA DI ACCORDO, DALL'ARBITRATORE, COME MEGLIO SPECIFICATO NEL PRESENTE ARTICOLO.

NELL'IPOTESI DI TRASFERIMENTO ESEGUITO SENZA L OSSERVANZA DI QUANTO DI SEGUITO PRESCRITTO, L ACQUIRENTE NON AVR DIRITTO DI ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO DEI SOCI, NON SAR LEGITTIMATO ALL ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI E NON POTR ALIENARE LA PARTECIPAZIONE CON EFFETTO VERSO LA SOCIET .

PERTANTO IL SOCIO CHE INTENDE ALIENARE O COMUNQUE TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE DOVR COMUNICARE LA PROPRIA OFFERTA A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO: L'OFFERTA DEVE CONTENERE LE GENERALIT DEL CESSIONARIO E LE CONDIZIONI DELLA CESSIONE, FRA LE QUALI, IN PARTICOLARE, IL PREZZO E LE MODALIT DI PAGAMENTO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO, ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA, COMUNICHER L'OFFERTA AGLI ALTRI SOCI, CHE DOVRANNO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE CON LE SEGUENTI MODALIT :

A) OGNI SOCIO INTERESSATO ALL'ACQUISTO DEVE FAR PERVENIRE ALL' ORGANO AMMINISTRATIVO LA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA CONSEGNATA ALLE POSTE NON OLTRE 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO (RISULTANTE DAL TIMBRO POSTALE) DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO;

B) LA PARTECIPAZIONE DOVR ESSERE TRASFERITA ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA IN CUI L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVR COMUNICATO AL SOCIO OFFERENTE - A MEZZO RACCOMANDATA DA INVIARSI ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI SUB. A) - L' ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA CON L'INDICAZIONE DEI SOCI ACCETTANTI, DELLA RIPARTIZIONE TRA GLI STESSI DELLA PARTECIPAZIONE OFFERTA, DELLA DATA FISSATA PER IL TRASFERIMENTO E DEL NOTAIO A TAL FINE DESIGNATO DAGLI ACQUIRENTI.

NELL' IPOTESI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI PI DI UN SOCIO, LA PARTECIPAZIONE OFFERTA SPETTER AI SOCI INTERESSATI IN PROPORZIONE AL VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTA.

SE QUALCUNO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA PRELAZIONE NON POSSA O NON VOGLIA ESERCITARLA, IL DIRITTO A LUI SPETTANTE SI ACCRESCE AUTOMATICAMENTE E PROPORZIONALMENTE A FAVORE DI QUEI SOCI CHE, VICEVERSA, INTENDONO VALERSENE E CHE NON VI ABBIANO ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE RINUNZIATO ALL'ATTO DELL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LORO SPETTANTE.

LA COMUNICAZIONE DELL INTENZIONE DI TRASFERIRE LA PARTECIPAZIONE FORMULATA CON LE MODALIT INDICATE EQUIVALE A PROPOSTA CONTRATTUALE AI SENSI DELL ARTICOLO 1326 C.C. PERTANTO IL CONTRATTO SI INTENDER CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI CHI HA EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE VIENE A CONOSCENZA DELLA ACCETTAZIONE DELL ALTRA PARTE.

DA TALE MOMENTO, IL SOCIO CEDENTE OBBLIGATO A CONCORDARE CON IL CESSIONARIO LA RIPETIZIONE DEL NEGOZIO IN FORMA IDONEA, ALL ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI, CON CONTESTUALE PAGAMENTO DEL PREZZO COME INDICATO NELLA PREDETTA PROPOSTA DI ALIENAZIONE.

LA PRELAZIONE DEVE ESSERE ESERCITATA PER IL PREZZO INDICATO DALL'OFFERENTE. QUALORA IL PREZZO RICHIESTO SIA RITENUTO ECCESSIVO DA UNO QUALSIASI DEI SOCI CHE ABBA MANIFESTATO NEI TERMINI E NELLE FORME DI CUI SOPRA LA VOLONT DI ESERCITARE LA PRELAZIONE, IL PREZZO DELLA CESSIONE SAR DETERMINATO DALLE PARTI DI COMUNE ACCORDO TRA LORO.

QUALORA NON FOSSE RAGGIUNTO ALCUN ACCORDO, LE PARTI PROVVEDERANNO ALLA NOMINA DI UN UNICO ARBITRATORE CHE STABILIR IL PREZZO DI CESSIONE CON CRITERI EQUI ED OBIETTIVI.

IL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVR ESSERE ESERCITATO PER L INTERA PARTECIPAZIONE OFFERTA, POICH TALE L'OGGETTO DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO OFFERENTE; QUALORA NESSUN SOCIO INTENDA ACQUISTARE LA PARTECIPAZIONE OFFERTA OVVERO IL DIRITTO SIA ESERCITATO SOLO PER PARTE DI ESSA, IL SOCIO OFFERENTE SAR LIBERO DI TRASFERIRE L'INTERA PARTECIPAZIONE ALL'ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL GIORNO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE STESSA DA PARTE DEI SOCI.

ARTICOLO 8) MORTE DEL SOCIO: CLAUSOLE DI PRELAZIONE

LA PARTECIPAZIONE TRASFERITA PER SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE, LEGITTIMA O TESTAMENTARIA, NEL CASO IN CUI L'EREDE NON INTENDA ESSERE SOCIO, MA VENDERE A

TERZI, DOVR ESSERE OFFERTA IN PRELAZIONE A TUTTI I SOCI NEI MODI E CON GLI EFFETTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 7 PRIMA PARTE.

GLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO HANNO DIRITTO AD OTTENERE IL RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE IN CONFORMIT A QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 11.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
LO STATUTO E' STATO ADEGUATO ALLA NORMATIVA VIGENTE. SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 10.300,00
sottoscritto 10.300,00
versato 10.300,00
N. quote: 20.000 Valore: 1.000,00 Valuta: EURO

ATTIVITA'

- INATTIVA -

Attività esercitata nella sede legale:
ATTIVITA NON DICHIARATA

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
46.73.1 P
41 S 25/01/1980

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
51.53.1 P
45 S 25/01/1980

Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente
(informazione di sola natura statistica)
Codice: 46.73.10
Data riferimento: 06/11/2011

ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2010
(Dati rilevati al 31/12/2010 - informazione di sola natura statistica)

	I	II	III	IV	Valore medio
	trimestre	trimestre	trimestre	trimestre	
Dipendenti:	1	0	0	0	1
Indipendenti:	0	0	0	0	0
Totale:	1	0	0	0	1

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

1) MANCINI CLAUDIO MATTEO
nato a RIETI (RI) il 16/05/1954
residente a RIETI (RI) VIA TIBURZI, 5 CAP 02100
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 15/12/1987

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Ditte con il numero 454167
Iscritta al Registro Imprese con il numero RM091-1980-1087

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 28/11/2011 al 28/11/2011)

** Protocollo nr. 358321/00 del 28/11/2011

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
C4 COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE

** Protocollo nr. 358321/1 del 28/11/2011

ALTRI ATTI
del 26/11/2011
atto iscritto il 27/04/2012

- TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
ROMA (RM) VIA VALDINIEVOLE 27
trascrizione iscritta il 27/04/2012

- VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 27/04/2012

ELENCO SOCI

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 28/03/2009
PROTOCOLLO RM/2009/130375 DEL 28/03/2009
ATTO DEL 28/03/2009

DICHIARAZIONE AI SENSI ART.16 C.12 UNDECIES L.2 DEL 28/1/2009

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.300,00 (valuta: EURO)

Quota di nominali: 5.150,00 (valuta: EURO)
di cui versati: 5.150,00

- MANCINI CLAUDIO MATTEO C.F. MNCCDM54E16H282U
tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
RIETI (RI) CROCE DELLE ARE 13 cap 02100
frazione: SAN GIOVANNI REATINO

Quota di nominali: 5.150,00 (valuta: EURO)
di cui versati: 5.150,00

- CASTELLANI CANDIDA C.F. CSTCDD55C47H282O
tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
RIETI (RI) CROCE DELLE ARE 13 cap 02100
frazione: SAN GIOVANNI REATINO